

## PRINCIPALI NOVITA' 2007

### A) CITTADINI COMUNITARI

#### Nuove norme per i cittadini comunitari

Il 2007 si è aperto con una serie di importanti novità legislative (ingresso della Romania e della Bulgaria in Unione Europea), preludio di ulteriori e sostanziali modifiche che sono seguite nei mesi successivi e che proseguono. Gran parte di queste modifiche, come peraltro ricordato più volte, sono dovute all'attuazione di una serie di direttive comunitarie che vedono l'Italia impegnata nel tentativo di uniformare al resto dell'Europa le proprie disposizioni legislative in materia di immigrazione e di asilo.

L'ultima novità in ordine temporale è il **Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30** *“attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*, che abroga la precedente legislazione in materia di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Per familiari si intende:

- il **coniuge** o il **partner** che abbia contratto con il cittadino dell'Unione europea un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante);
- gli **ascendenti diretti** a carico e quelli a carico del coniuge o del partner.

Il decreto ribadisce il diritto di circolare liberamente nel territorio dell'Unione Europea senza obbligo di visto e muniti di valido documento di identità. Rispetto al familiare straniero del cittadino di uno Stato membro è previsto il rilascio del visto di ingresso (per motivi familiari), in forma gratuita e con priorità rispetto alle altre richieste.

La novità più rilevante è data dalle modalità di soggiorno sul territorio:

per i primi 3 mesi non occorre richiedere un'autorizzazione (questo è rimasto invariato);

il soggiorno nei successivi mesi può avvenire solo se la persona: svolge un'attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato; studia; è a carico di parente/familiare; può provare di trovarsi momentaneamente in uno stato di disoccupazione (dopo aver svolto un'attività lavorativa con regolare contratto). In ogni caso il diritto al soggiorno viene mantenuto se la persona può dimostrare di avere le risorse economiche sufficienti per vivere.

Non è previsto il rilascio di un documento di soggiorno specifico. Si parla invece di **soggiorno permanente** per coloro che abbiano regolarmente risieduto per più di 5 anni sul territorio nazionale.

Il decreto introduce le procedure di iscrizione al registro dei residenti, di respingimento, di allontanamento per cessazione delle condizioni di soggiorno e le modalità di proporre ricorso nonché le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.

Il **soggiorno permanente può anche essere certificato** attraverso il rilascio di un attestato presso il Comune di residenza o attraverso l'inserimento dei dati nel micro - chip della carta di identità elettronica nel caso in cui venga fornita.

Il decreto introduce la procedura di rilascio della Carta di soggiorno ma solo per i familiari a carico non comunitari.

\*\*\*\*\*

## **B) PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO**

**Decreto legislativo di attuazione delle direttive europee sulla carta di soggiorno: nuove disposizioni e aggiornamenti sulle procedure**

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007 è stato pubblicato il testo del **Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"**.

Il Decreto legislativo andrà a modificare in misura sostanziale le disposizioni attualmente in vigore in materia di rilascio della carta di soggiorno.

Rispetto ai tempi di applicazione, si ricorda che le disposizioni in materia, contenute nella parte finale del Decreto, prevedono che entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. si provveda alle modifiche del Regolamento di attuazione, per permettere l'applicazione delle nuove procedure.

La definizione di "**soggiornante di lungo periodo**" infatti, fornita peraltro dalla stessa direttiva europea, non fa altro che riferirsi a coloro che, *immediatamente prima della presentazione della domanda, abbiano soggiornato nel territorio dello Stato membro legalmente ed ininterrottamente per cinque anni.*

Vediamo quindi cosa è cambiato

### **Denominazione del documento di soggiorno**

Coloro che si ritrovano nella definizione sopra enunciata potranno richiedere ed ottenere il rilascio del "**permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo**".

**Viene così sostituita la definizione di carta di soggiorno.**

**Presupposti per richiedere il PdS di lungo periodo**

- a. Il cittadino straniero deve soggiornare nel territorio italiano da almeno **5 anni**. Il soggiorno deve essere **regolare**. Di conseguenza il cittadino straniero deve possedere un permesso di soggiorno in corso di validità. Ai fini del computo dei 5 anni sono esclusi i soggiorni di breve durata e quelli autorizzati per attività legate alle missioni diplomatiche oppure ad organizzazioni internazionali di carattere universale.
- b. Occorre dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (4.962,30 €) se la richiesta è avanzata da una sola persona. Sarà maggiore secondo il numero di familiari che ne fanno ugualmente richiesta.
- c. E' necessario dimostrare di vivere in un'abitazione i cui parametri rispettino quanto indicato nella legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica (45 metri quadrati, per una famiglia composta da 3 persone; 75 metri quadrati, per un nucleo familiare di 4/5 componenti; 95 metri quadrati, per un nucleo familiare di oltre 5 componenti)



**Queste ultime due condizioni sono rimaste invariate rispetto alla procedura applicata fino ad ora.**

#### **Rifiuto di rilascio del *pds lungo periodo***

**Non possono richiedere il *pds lungo periodo*** i cittadini stranieri in possesso di una delle seguenti tipologie di pds:

1. motivi di studio o formazione professionale;
2. protezione temporanea o motivi umanitari o in attesa di ottenere il rilascio di una di queste tipologie di pds;
3. asilo o richiesta asilo;
4. per soggiorni di breve durata.

Inoltre il *pds lungo periodo* non potrà essere rilasciato a coloro che siano ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

**Rispetto all'attuale procedura, in materia di rifiuto del *pds lungo periodo* e di eventuale notifica del provvedimento di espulsione, si segnala un'interessante apertura del Decreto verso coloro che soggiornano in Italia da molto tempo ed hanno una rete familiare, sociale ed amicale consolidata. Il Decreto prevede infatti che le questure competenti, nell'effettuare l'istruzione della pratica di rilascio e/o rifiuto del *pds lungo soggiorno*, dovranno tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale, dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, delle conseguenze dell'espulsione, dell'età, dell'esistenza di legami o della loro assenza.**

Il *pds lungo periodo* ha una durata indeterminata ma può essere revocato quando:

1. è stato ottenuto in modo fraudolento;
2. il titolare è ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
3. il titolare si è assentato per un periodo di 12 mesi consecutivi dal territorio dell'Unione Europea;
4. il titolare ha richiesto ed ottenuto un pds lungo soggiorno in un altro Stato membro.



**In questi ultimi due casi, il *pds lungo periodo* può essere nuovamente richiesto ed ottenuto in un termine più breve di 3 anni (dimostrando le stesse condizioni economiche e abitative indicate prima).**

**In ogni caso, qualora non si debba procedere all'espulsione al cittadino straniero può essere rilasciato un pds di altro tipo se ricorrono i presupposti ai sensi del testo unico sull'immigrazione.**

### **Espulsione del titolare di *pds lungo periodo***

Può essere disposta l'espulsione nel caso in cui:

1. vi siano gravi e comprovati motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
2. il titolare sia dedito ad attività delittuose, anche di stampo mafioso, o di pericolosità sociale;
3. il titolare sia stato punito ai sensi della legge che detta disposizioni in materia di terrorismo internazionale.

### **Diritti conseguiti**

Il titolare può fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto d'ingresso e svolgere attività lavorativa (sia subordinata che autonoma).

Non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno (quindi il datore di lavoro non deve farsi carico delle condizioni previste dal contratto di soggiorno, peraltro in parte già dimostrate per ottenere il pds lungo soggiorno – ad esempio, l'abitabilità della dimora del titolare).

Inoltre, in tema di diritti e prestazioni di assistenza e previdenza sociale, il titolare ha diritto di usufruirne salvo dimostrazione dell'effettiva residenza sul territorio nazionale.

\*\*\*\*\*

## **C) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5** “attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”.

Il Decreto proponendosi di modificare norme già contenute nel testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. 286/98, relativamente al capo IV° "diritto all'unità familiare", va ad incidere sulle disposizioni in materia di espulsione e di asilo.

Vediamo cosa è cambiato.

Rispetto ai tempi di applicazione, si ricorda che le disposizioni in materia, contenute nella parte finale del Decreto, prevedono che entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. si provveda alle modifiche del Regolamento di attuazione, per permettere l'applicazione delle nuove disposizioni.

### **Categorie di cittadini stranieri che possono richiedere il ricongiungimento**

Possono presentare istanza di ricongiungimento familiare i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, muniti di carta di soggiorno (in seguito "*pds lungo periodo* ") o di pds della durata di almeno 1 anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, studio, asilo, motivi religiosi ed **anche motivi familiari**.

Quest' ultimo pds è stato inserito ex novo dal Decreto. Il pds per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa e quindi può garantire la dimostrazione dei requisiti previsti per ottenere il nulla osta al ricongiungimento.

### **Categorie di cittadini stranieri per i quali è autorizzato il ricongiungimento**

Le novità riguardano i **figli maggiorenni** ed i **genitori**.

Rispetto ai primi non vi sono limiti d'età per autorizzare il loro ricongiungimento (attualmente il limite è di 21 anni) ma è necessario dimostrare che in ragione del loro stato di salute non possono permanentemente provvedere al loro mantenimento.

I genitori invece potranno essere autorizzati a fare ingresso in Italia solo se non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o provenienza (in questo caso sono abrogate le norme sui limiti di età e sulla dimostrazione che non vi sono altri figli in grado di badare a loro).

### **Autorizzazione del Tribunale per i minorenni**

Coloro che ottengono un autorizzazione all'ingresso oppure al soggiorno sul territorio nazionale a seguito di un provvedimento del tribunale per i minorenni in ragione dello stato di salute psico – fisica del figlio minore potranno ottenere il rilascio di un pds per assistenza al minore (oggi invece viene loro rilasciato un pds per cure mediche) e potranno svolgere attività lavorativa. Il pds in ogni caso non è convertibile in pds per lavoro.

## Disposizioni per i rifugiati

La procedura di ricongiungimento viene applicata anche nei confronti dei familiari dei cittadini riconosciuti rifugiati ai sensi della legge 39/90 (muniti di pds per asilo).

### **Non devono essere dimostrati i requisiti relativi all'abitazione ed al reddito.**



Rispetto alla dimostrazione del grado di parentela, la mancanza di documenti probanti non deve essere ostacolo o motivo di rigetto della domanda. Qualora il rifugiato non possa fornire la documentazione richiesta, le rappresentanze consolari diplomatiche italiane rilasciano delle certificazioni sulla base di verifiche ritenute necessarie. **Tali ricerche sono a carico degli interessati.**

**Possono inoltre essere adoperati documenti rilasciati da Organizzazioni internazionali se ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.**

### **Revoca, rifiuto ed espulsione**

In ogni caso e prima di disporre uno di questi provvedimenti l'amministrazione procedente deve tenere in considerazione la natura i vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno e l'eventuale sussistenza di legami culturali, sociali e familiari con il Paese di origine.

\*\*\*\*\*

## **D) PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO**

### **Abolizione permesso di soggiorno per turismo**

Con decreto legge 6 aprile 200 n.46 l'Italia si adegua alle disposizioni europee in materia di abolizione del permesso di soggiorno per turismo.

La norma prevede la modifica dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 286/98 nella parte in cui è previsto il rilascio del permesso di soggiorno una volta che lo straniero ha fatto ingresso nel territorio italiano.

**Con la nuova procedura tutti i cittadini stranieri potranno fare ingresso nel territorio nazionale italiano per motivi di turismo, quindi per i soggiorni della durata di 3 mesi, senza dover richiedere il permesso di soggiorno.**

Sarà necessario richiedere e compilare una **dichiarazione di presenza** presso l'ufficio di polizia di frontiera o presso la questura territorialmente competente (in quest'ultimo caso, la dichiarazione va effettuata entro gli 8 giorni lavorativi già previsti dalla legge per la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno).

\*\*\*\*\*

## **E) Verifiche delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno**

Molti utenti si rivolgono ai nostri servizi (sociale, lavoro, 2° ascolto, etc.) lamentandosi della lentezza con la quale viene istruita la pratica relativa al rinnovo del loro permesso di soggiorno. Allo stesso tempo vorrebbero capire se ci sono motivi che giustificano questo ritardo e qual'è la situazione, quanto devono ancora attendere, etc. E' possibile per tutti noi accedere ad un sito internet dove, in tempo reale, vengono date le informazioni relative alla pratica di rinnovo.

Il sito è [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it). Una volta aperta la pagina, in basso a destra trovate un'icona "area riservata stranieri". Basta cliccare sopra e si aprirà una pagina in cui vengono richiesti i dati numerici riportati sulla cedola della raccomandata che il cittadino straniero possiede e che generalmente ha con sé. Se si inseriscono, subito dopo appare la scheda della pratica di rinnovo e le notizie utili da fornire all'interessato.

\*\*\*\*\*

## F) LA RIFORMA DELL'IMMIGRAZIONE

Il 24 aprile 2007 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che delega al Governo il riesame della legislazione attualmente in vigore in Italia in materia di immigrazione.

Il disegno di legge, che porta la firma dei Ministri Amato e Ferrero, era stato presentato qualche mese fa, preceduto da un importante documento che illustrava le motivazioni alla base della scelta politica di operare una nuova riforma della materia, seppure a distanza di pochi anni dalla precedente del 2002. In ogni caso il cammino è lungo. **Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo, il Governo dovrà adottare un decreto legislativo di modifica del Testo unico sull'immigrazione**, il D.Lgs. 286/98, a cui seguiranno ulteriori regolamenti per l'attuazione delle nuove norme.

La riforma si propone una serie di importanti obiettivi che possano favorire, agevolare nonché semplificare, le procedure di ingresso e di soggiorno del cittadino straniero nel territorio nazionale italiano.

Tra le più importanti novità si segnalano:

- **la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso per lavoro**

La procedura di chiamata nominativa non viene abrogata, rimanendo comunque il principale strumento adoperato per agevolare l'ingresso regolare dei cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato. Visto però che, soprattutto in questi ultimi anni, la procedura ha subito forti rallentamenti per cause diverse, il Governo propone di inserire una previsione triennale delle quote di ingresso, adeguando i flussi alle reali esigenze del territorio e prevedendo al contempo una maggiore elasticità per le categorie di lavoratori maggiormente richiesti (su tutti i lavoratori domestici e di assistenza alla persona) le cui quote, seppure già determinate, potranno essere aumentate in presenza di un numero di richieste superiori a quelle previste.

- **Reintroduzione dello sponsor**

Mentre la riforma del 2002 aveva abrogato la norma che prevedeva l'ingresso di cittadini stranieri per ricerca lavoro, il disegno di legge ne prevede la reintroduzione. E' previsto quindi che uno straniero possa entrare in Italia regolarmente per cercare lavoro grazie alla garanzia offerta da enti ed organismi istituzionali nonché da associazioni imprenditoriali e professionali

- **La semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso, del nulla osta, del permesso di soggiorno**

E' prevista una revisione della documentazione da esibire alle autorità consolari italiane all'estero per il rilascio del visto, ma anche la previsione di maggiori tutele e garanzie per chi si trova a dovere richiedere l'autorizzazione all'ingresso, anche in termini di obbligo di motivazione del provvedimento con cui viene rifiutato il rilascio. Inoltre la durata del permesso di soggiorno viene diversificata secondo i motivi del rilascio, allungandone i tempi di scadenza.

- **La previsione di reinserimento in un percorso di regolarità di quanto sono privi di permesso di soggiorno**

Potrebbero essere così rilasciati dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore dei cittadini stranieri che abbiano dimostrato "spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato". La competenza spetterebbe al Prefetto, sentito il Consiglio territoriale per l'Immigrazione. Questa previsione è in linea con le modifiche avvenute nei mesi scorsi in materia di espulsione dei cittadini stranieri, laddove si chiede alle autorità di pubblica sicurezza di limitare l'allontanamento dal territorio italiano del cittadino straniero che, seppure privo di permesso di soggiorno, può dimostrare il possesso di una serie di determinati requisiti.

- **La revisione delle procedure di espulsione**

Le novità previste sono state anticipate dal rapporto pubblicato dalla Commissione ministeriale presieduta da Staffan De Mistura, e di cui hanno fatto parte anche alcune tra le più rappresentative organizzazioni che lavorano nel settore, tra cui Caritas Italiana.

La Commissione, insediata nel luglio 2006 con il compito di prospettare un programma di superamento dei CPT, ha elaborato una serie di importanti proposte che dovrebbero modificare l'assetto normativo in materia di espulsione, favorendo tra l'altro il rimpatrio dell'immigrato irregolare e differenziando la durata del divieto di reingresso nel territorio italiano.

La riforma prevede infatti: programmi di rimpatrio volontario e assistito; la revisione delle modalità di allontanamento; l'attribuzione della competenza al Tribunale ordinario; il superamento del Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza, promuovendo e valorizzandone la funzione di accoglienza e di soccorso; l'introduzione di nuove procedure per identificare gli stranieri durante la detenzione in carcere e

non durante il trattenimento nei CPT; il trattenimento dei solo cittadini stranieri che si sono sottratti all'identificazione, diminuendo comunque il periodo di soggiorno nei centri.

- **La previsione di norme che favoriscano l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri**

Su tutte si segnala la possibilità per il minore straniero che abbia compiuto la maggiore età nel nostro Paese di ottenere nuovamente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari se risulti ancora a carico dei propri genitori.

CB